**OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA**

**OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE**

In virtù dell'articolo 115, del primo comma dell'articolo 119 e del terzo comma dell'articolo 268 della Legge sull'assetto del territorio (Gazzetta Ufficiale della RS n. 61/17), dell'articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS m. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO, 11/18 – Sigla: ZSPDSLS-1 e 30/18), degli articoli 30 e 101 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale elettronico n. 5/18 – testo unico ufficiale) e dell'articolo 137 del Regolamento di procedura del Consiglio del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 15/18 – testo unico ufficiale - TUU1), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il \_\_\_\_ alla sua \_\_\_\_ seduta ordinaria, accoglie il seguente

**DECRETO DI MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL DECRETO SUL PIANO DI EDIFICAZIONE DELL'AREA A SUD DELLA VIA INDUSTRIALE A ISOLA**

**I DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1

(Parti integranti del PE)

La documentazione di modifica e integrazione del PE comprende solamente la parte testuale:

* il decreto, che comprende i seguenti due capitoli:
* disposizioni introduttive,
* disposizioni di modifica e integrazione,
* disposizioni transitorie e finali;
* le linee guida e i pareri degli enti titolari all'assetto del territorio;
* motivazione del decreto.

**II DISPOSIZIONI DI MODIFICA E INTEGRAZIONE**

Articolo 2

(Integrazioni relative ai criteri e alle condizioni di assetto del traffico)

Il testo del Decreto sul Piano di edificazione dell'area a sud della Via Industriale a Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 14/98, 15/98 e 5/10), nel testo a seguire PE, si modifica in modo che l'articolo 18 recita ora come segue:

»Nella zona A sono previsti 257 parcheggi per i lavoratori, 24 parcheggi per i visitatori e autorimessa nel sotterraneo dello stabile per veicoli di servizio.

Nella zona B sono previsti 120 parcheggi per i lavoratori e i visitatori.

Nella zona C sono previsti 18 parcheggi per lo stabile commerciale e di ristorazione e 40 parcheggi per i residenti e i visitatori dello stabile residenziale e commerciale.

 I parcheggi in altezza, come dal disegno grafico, vista le necessità possono essere anche sotterranei.

Ogni lotto di fabbrica ovv. terreno funzionale deve avere il numero idoneo di parcheggi in conformità alla destinazione d'uso dello stabile a seconda della normativa vigente per i singoli stabili. Se non prescritto in altro modo, bisogna garantire almeno 1 posto di parcheggio per 100 m2 di superficie della pianta al netto dello stabile.

I parcheggi a livello del suolo vanno inverditi nella maggior misura possibile.

In conformità alla normativa in tutti i parcheggi bisogna garantire il numero idoneo di posti di parcheggio per le necessità delle persone che fanno uso di sedia a rotelle.

Senza riguardo alle disposizioni di cui al primo e al secondo comma del presente articolo, nell'ambito dei lotti di fabbrica bisogna considerare nel calcolo dei necessari posti di parcheggio (PP) per i veicoli personali la seguente normativa:

* stabili residenziali: 2 PP per appartamento
* locali per uffici e locali amministrativi, altri locali commerciali e attività del settore terziario: 1 PM per 40 m² di superficie della pianta al netto,
* locali di produzione: 1PP per 70 m² di superficie della pianta al netto,
* magazzini: 1 PP per 100 m² di superficie della pianta al netto.

Nel calcolo nei necessari PP non si considerano nella superficie dello stabile al netto le superfici della pianta al netto, destinare ai locali di servizio dello stabile (autorimesse, rimesse per bici e locali per le installazioni) e le superfici della pianta al netto, destinate ai bagni e ai locali di pulizia.

Senza riguardo alle disposizioni di cui al primo, secondo e terzo comma del presente articolo, se nel procedimento di acquisizione della licenza di costruzione dello stabile non residenziale si rileva che il lotto di fabbrica non ha le possibilità tecniche o territoriali per garantire i necessari posti di parcheggio, si può garantire per i veicoli personali in via eccezionale al massimo il 50% dei necessari posti di parcheggio anche in altre superfici idonee, dove l'investitore ha diritto alla costruzione della durata massima di 10 anni (anche al di fuori dell'area regolata dal presente decreto), se non distano dallo stabile più di 200 metri. Detti posti di parcheggio possono essere utilizzati per garantire i posti di parcheggio mancanti solamente in un procedimento di acquisizione della licenza di costruzione «.

**III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 3

(Conclusione dei procedimenti di acquisizione della licenza di costruzione)

I procedimenti amministrativi per l'acquisizione della licenza di costruzione, avvitati prima dell'entrata in vigore del presente decreto, vanno conclusi a seconda dei decreti vigenti sino al allora.

Articolo 4

(Progettista)

Il progettista del decreto è Pia studio S. r. l. Portorose, Lungomare n. 26, 6320 Portorose.

Articolo 5

(Entrata in vigore)

Il presente decreto enta in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.

Prot. n.:

Data:

 I l S i n d a c o

**mag. Igor K O L E N C**